



Comune di GINOSA (TA)

VI SETTORE - LL.PP. – Ambiente

VII SETTORE – SUAP

PEC: suap.comuneginosa@pec.rupar.puglia.it

comune.ginosa@pec.rupar.puglia.it

SARIM srl

PEC: sarim@pecimprese.it

OGGETTO: Rif. Pratica SUAP 00092130731-28062021-1124, prot. n. 86458 del 28/06/2021 - *Progetto di coltivazione di una cava di inerti silicei ed argille da ubicarsi in località denominata "Parlapiano" nei terreni ricadenti nel foglio di mappa n. 106, p.lle 73, 74, 117, 118, 132, 133 e 411 del N.C.T. del Comune di Ginosa (TA)" - SARIM s.r.l. – p.i. n. 000992130731 con sede in Ginosa.*

Facendo seguito alla nota del Servizio scrivente prot. n. 0090004/2024, esaminate le integrazioni progettuali inviate da codesta Ditta a mezzo PEC in data 07/03/2024 (prot. n. 0120601/2024) si ritiene di poter esprimere parere favorevole al *Progetto di coltivazione di una cava di inerti silicei ed argille da ubicarsi in località denominata "Parlapiano" nei terreni ricadenti nel foglio di mappa n. 106, p.lle 73, 74, 117, 118, 132, 133 e 411 del N.C.T. del Comune di Ginosa (TA)" - SARIM s.r.l. – p.i. n. 000992130731 con sede in Ginosa.*

Il presente parere favorevole di competenza è rilasciato alle seguenti condizioni:

1. L'esercizio dell'attività estrattiva è subordinato alla prestazione da parte del titolare della presente autorizzazione di una garanzia finanziaria dell'importo dimensionata ai sensi della D.G.R. n. 2060 del 14.12.2020 in relazione al progetto di recupero come adeguato agli esiti del presente procedimento, per l'adempimento degli oneri derivanti dall'autorizzazione stessa in relazione ai lavori di recupero ambientale dell'area di cava. Detta garanzia finanziaria può essere resa sotto forma fideiussoria/assicurativa così come disposto dall'art. 17 della L.R. 22/2019.
2. Le garanzie finanziarie come definite all'esito del procedimento di autorizzazione, prestate in favore del Comune di Ginosa (TA), ai sensi del comma 4 art.17 della l.r. n.22/2019, nelle forme di cui alla D.G.R. n. 2060 del 14.12.2020, potranno essere svincolate solo a seguito dell'avvenuto collaudo, ai sensi dell'art.19 della l.r. 22/2019. Qualora l'amministrazione competente proceda in danno per l'inosservanza della esecuzione dei lavori di recupero ambientale, l'esercente è tenuto ad integrare ove necessario, i costi effettivamente sostenuti.
3. L'esercente deve trasmettere al Comune di Ginosa (TA), alla ASL e, per conoscenza, al Servizio scrivente, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, copia digitale del progetto di coltivazione e recupero e piano di gestione rifiuti di estrazione come da ultimo modificati ed adeguati a seguito degli esiti del procedimento unico di autorizzazione. Tanto al fine di consentire al Comune di Ginosa (TA) e alla ASL competente di svolgere le funzioni di vigilanza sull'attività di cava, in ordine al rispetto delle presenti disposizioni, del progetto di coltivazione e recupero ambientale e delle prescrizioni dell'autorizzazione, nonché le funzioni di vigilanza sulle norme di polizia delle miniere e delle cave di cui al D.P.R. n.128/1959, ivi comprese quelle già di competenza dell'ingegnere capo.
4. L'esercente titolare dell'autorizzazione deve comunicare, entro 12 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, l'ultimazione dei lavori di recupero, al fine di consentire il collaudo dell'area ai sensi dell'art. 19 della l.r. 22/2019, nonché di adottare il provvedimento di cessazione di cava. Qualora l'esercente comunichi con ritardo la data di ultimazione dei lavori, lo stesso sarà tenuto a prorogare la polizza fideiussoria per un periodo pari al ritardo dell'avvenuta comunicazione fine lavori. Nel caso in cui la summenzionata comunicazione non intervenga al 18° mese, l'ente beneficiario provvederà ad attivare la procedura di esecuzione.
5. Prescrizioni ed obblighi dell'esercente:



- a. L'esercente deve attenersi al progetto di coltivazione e recupero approvati all'esito del presente procedimento. La realizzazione di opere in variante è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 9 della l.r. 22/2019. Tutte le attività connesse all'attività estrattiva (estrazione del giacimento, deposito materiali, gestione rifiuti di estrazione, prima lavorazione materiali estratti, etc.) devono essere attuate secondo le modalità previste dal progetto approvato ed all'interno del perimetro di cava individuato dal presente provvedimento.
- b. Produrre garanzia finanziaria, così come definita ai punti 1 e 2.
- c. Trasmettere:
 - al Comune e alla ASL competente e, per conoscenza, al Servizio Attività Estrattive variazione della DE Denuncia di Esercizio, utilizzando il modello predisposto e scaricabile dal sito del Servizio <http://www.sit.puglia.it/portal/attivitaestrattive>;
 - al Comune e alla ASL competente il DSS documento sicurezza e salute sulla valutazione delle condizioni di sicurezza nei luoghi e degli impianti, ai sensi del combinato disposto artt. 6-24 e 28 del DPR 128/59 e artt. 6-9- 20 e 52 del D. L.vo 624/96 in materia rispettivamente di Polizia Mineraria e Sicurezza sul lavoro;
- d. apporre all'accesso della cava il cartello riportante le indicazioni circa l'atto autorizzativo di trasferimento, gli estremi catastali, la Società Titolare, il Datore di lavoro, il Direttore Responsabile ed i relativi recapiti, nonché il cartello di divieto di accesso agli estranei e ai non autorizzati nella zona di escavazione;
- e. realizzare prima dell'avvio dei lavori la recinzione lungo tutto il perimetro di cava autorizzato, con cancelli e rete metallica aventi altezza fuori terra non inferiore a metri 2, oppure con file di blocchi a costituire un muro di pari altezza privo di varchi per bambini o animali di piccola taglia e l'apposizione sulla stessa dei cartelli ammonitori con la dicitura "Ciglio di Cava Pericoloso Avvicinarsi";
- f. rispettare la normativa in materia mineraria, in particolare ex D.P.R. 128/59 "Norme di polizia mineraria" ed ex D.lgs. 624/1996 e D.Lgs. 81/2008, in materia di sicurezza e igiene sul lavoro;
- g. curare che tutti gli atti di assenso e provvedimenti necessari all'esercizio dell'attività e alla realizzazione di tutte le opere previste nel progetto approvato siano vigenti per la tutta la durata dell'esercizio;
- h. deve essere garantita la raggiungibilità e ispezionabilità di tutte le superfici di nuova formazione durante l'esercizio dell'attività estrattiva e al termine del recupero ambientale;
- i. tutte le opere edilizie interne all'area di cava autorizzata devono essere dotate di titoli edilizi e relativa "agibilità" ai sensi di legge, nonché in possesso dei requisiti di sicurezza per i lavoratori;
- j. eseguire le opere per la regimentazione delle acque superficiali al contorno;
- k. consegnare copia della presente Determinazione al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro ex art.52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;
- l. trasmettere al Comune di Ginosa (TA) e alla scrivente Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche – Servizio Attività Estrattive:
 - entro 15 (quindici) giorni successivi al termine di cui al punto a. la corografia con le coordinate geografiche dei vertici e la relativa documentazione fotografica raffigurante l'avvenuta posa in opera dei suddetti capisaldi, dei cartelli e di tutto quanto prescritto allo stesso punto;



- entro il 31 marzo di ogni anno, o altra data fissata dalla regione: 1) scheda statistica; piano topografico quotato dei lavori di coltivazione della cava in scala 1:1000 con l'indicazione del volume estratto e delle eventuali superfici recuperate, aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente; 3) la ricevuta dell'avvenuto versamento della tariffa sui volumi estratti; 4) l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità dei fronti, ex art 6 e 52 del D. L.vo 624/96, nelle forme e contenuti di cui alle ordinanze del Servizio scrivente n. 1 – 2 – 3 del 2011/2014;
- m. la presente autorizzazione, è subordinata altresì, all'osservanza delle norme seguenti, oltre quelle vigenti in materia di Polizia Mineraria, di igiene e sicurezza sul lavoro di gestione dei rifiuti estrattivi, nonché delle norme espressamente emanate dall'Autorità di Polizia Mineraria.
- n. la cava deve essere tenuta in attività, le eventuali sospensioni, anche temporanee, saltuarie o periodiche, devono essere comunicate al Comune e alla Regione Puglia – Servizio Attività Estrattive e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Comune;
- o. è fatto obbligo di rispettare le distanze di sicurezza dalle infrastrutture ex art.36 della l.r. n.22/2019; le distanze dalle infrastrutture previste nel progetto di coltivazione e recupero come approvato con il presente provvedimento rivestono il carattere di misura di sicurezza ai sensi del D.P.R. n.128/1959. Qualora l'esercente intenda effettuare scavi a distanze minori è tenuto a presentare apposita istanza ex art.36 comma 3 al Comune competente. Per ogni danno provocato a opere pubbliche o private, derivante dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti, l'imprenditore e/o il Direttore responsabile, ognuno per quanto di competenza;
- p. garantire, il mantenimento della stabilità delle fronti di scavo nel corso dei lavori autorizzati, in ottemperanza alla Ordinanza dirigenziale n. 3/2011;
- q. garantire sempre e comunque le condizioni di sicurezza del cantiere, documentate nei termini dell'Ordinanza 2/2011;
- r. la gestione dei rifiuti di estrazione deve avvenire nel rispetto del D.Lgs.152/2006 e D.Lgs.117/2008 e s.m.i. secondo il piano di gestione approvato ed è fatto divieto assoluto di introdurre in cava materiali appartenenti alla categoria dei "rifiuti", in quanto assoggettabili alla specifica normativa in materia;
- s. L'eventuale approvvigionamento e gestione delle terre e rocce da scavo e della materia prima seconda non costituenti rifiuto, da utilizzare per la messa in sicurezza e per il parziale ricolmamento del vuoto di cava, dovranno avvenire in conformità alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento alle disposizioni del d.lgs n.152/2006 e D.P.R. n.120/2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo".
- t. I materiali di ricolmamento delle depressioni di cava, prima del loro utilizzo, devono essere ridotti ad una idonea composizione e granulometria e posti sulle superfici di cava secondo modalità e morfologie atte a garantire le condizioni di stabilità, anche con riferimento all'allegato C4 della Circolare M.A.T.T. n.5205 del 15/07/2005.
- u. ai fini della tracciabilità dei materiali utilizzati (rifiuti di estrazione, terre e rocce da scavo e materia prima seconda) per il ricolmamento parziale del vuoto di cava dovrà essere resa disponibile alle autorità di vigilanza tutta la documentazione inerente origine, trasporto e stoccaggio di detti materiali nonché apposite planimetrie che indichino volumetrie, superfici e dislocazione dei materiali di ricolmamento messi a recupero in relazione alla documentazione identificativa delle opere e siti di provenienza.



- v. L'esercente si deve fare carico di ogni indagine e/o verifica, richiesta dalle autorità preposte alla vigilanza, atta ad accertare quantità, natura, dislocazione e modalità di abbancamento dei materiali utilizzati per il ricolmamento della cava.
 - w. tutte le apparecchiature necessarie nel processo di lavorazione, ancorché non fisse, devono essere regolarmente autorizzate, revisionate secondo le indicazioni della casa produttrice e/o in ottemperanza alle disposizioni di legge;
 - x. eventuali prescrizioni e/o divieti intervenuti, dopo l'adozione del provvedimento di autorizzazione, a seguito di rinnovo pareri e/o autorizzazioni e/o licenze e/o nulla osta, pertinenti l'intervento in progetto, ove applicabili, obbligano l'esercente al rispetto delle stesse;
 - y. le opere complementari e pertinenze di cava connesse all'attività estrattiva (rampe, discariche, fabbricati, impianti di lavorazione, depositi per lo stoccaggio dei materiali di cava) dovranno interessare esclusivamente l'area di cava autorizzata e dovranno essere rimosse al termine della fase di coltivazione;
 - z. in ciascuna fase dei lavori devono essere poste in opera tutte le misure necessarie per il contenimento delle polveri e dei rumori e deve essere garantita con l'adozione di adeguate misure di regolazione, il controllo e lo smaltimento dei deflussi delle acque superficiali nell'area di cava, in modo da evitare ristagni di acqua all'interno dei piazzali e non arrecare, al contempo, danno alla consistenza del suolo;
 - aa. la realizzazione nell'area di pertinenza della cava di fabbricati e/o impianti per il primo trattamento del materiale estratto, è subordinata, ai sensi dell'art. 21 della l.r. 22/2019, ad approvazione del Comune. Detti manufatti saranno di fatto considerati "pertinenze di cava" solo dopo l'avvenuta comunicazione da parte dell'esercente del certificato di agibilità e/o collaudo delle stesse qualora necessari.
 - bb. qualora nel corso dei lavori di estrazione fossero rinvenuti reperti archeologici, l'esercente è tenuta a sospendere i lavori e a darne comunicazione al ritrovamento alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, a norma dell'art. 87 del D.L. n. 490/99;
 - cc. Il titolare dell'autorizzazione deve disporre giuridicamente dei terreni interessati dal progetto autorizzato per tutta la durata dell'esercizio dell'attività di estrazione e recupero; la perdita della disponibilità giuridica dei terreni interessati dal progetto autorizzato può comportare la sospensione dei lavori e/o la decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 30 della l.r. 22/2019;
 - dd. prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere all'effettuazione delle opere di recupero del sito estrattivo secondo il progetto autorizzato previo smantellamento di tutti gli impianti, asportazione dei mezzi nonché del materiale eventualmente già estratto depositato in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione delle aree;
 - ee. sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di tutela paesaggistico-ambientale, sanitaria, ecc.; per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività estrattiva;
 - ff. la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 20 della l.r. 22/2019, è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'Autorità concedente;
 - gg. l'autorizzazione scade all'atto della cessazione del diritto dell'esercente;
6. L'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui alla presente determina o di altre che fossero impartite dal Comune, può comportare la sospensione dei lavori, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 30 e 31 della l.r. 22/2019, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi.



7. L'eventuale applicazione con provvedimento definitivo, nei confronti degli interessati, di una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del d. lgs. 159/2011 comporta la contestuale ed immediata sospensione e successiva decadenza della presente autorizzazione.

Il presente parere è rilasciato ai soli fini minerari ex art.4 comma 2 della l.r. n.22/2019 e non esime il proponente dal conseguire ogni altra autorizzazione e atto di assenso previsto dalla normativa vigente e necessario alla realizzazione del progetto e all'esercizio dell'attività estrattiva. Sono altresì fatte salve le valutazioni e i relativi atti e provvedimenti di codesto Comune nell'ambito dell'esercizio delle competenze in materia di autorizzazione, vigilanza e polizia mineraria sulle attività estrattive.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti

Il Responsabile PO
arch. Enrico Ancora

Il Funzionario
dott.ssa Chiara Macchiavelli

Il Dirigente ad interim del Servizio
Ing. Sergio De Feudis